

**Sezione:** PUGLIA  
**Esito:** SENTENZA  
**Numero:** 8  
**Anno:** 2018  
**Materia:** PENSIONI  
**Data pubblicazione:** 09/01/2018

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SENT. N. 8/2018

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica, nella persona del **Giudice Unico**

Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso, iscritto al n. 33538 del registro di segreteria, proposto dal sig. XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla XXX, elettivamente domiciliato in Lecce alla via F. Caracciolo n. 21 presso lo studio legale dell'avv. Lilia Lucia Petrachi che lo rappresenta e difende,

contro

INPS - Gestione ex INPDAP, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24, (c.f. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Marcella Mattia, giusta procura *ad lites* rilasciata con atto del Dr. Paolo Castellini, Notaio in Roma, del 21.7.2015, Rep. 80974, elettivamente domiciliata in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via Putignani n. 108.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Visto il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 gennaio 2018 l'avv. Lilia Lucia Petrachi per il ricorrente e l'avv. Marcella Mattia per l'INPS.

**FATTO**

Con ricorso depositato in segreteria il 15.06.2017 il difensore del sig. XXX, allegando che il suo assistito in virtù del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24 comma 25, ha subito il "blocco della perequazione automatica" per anni 2012 e 2013; che dopo che tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 70/2015 il Governo ha emanato il D.L. 21 maggio 2015 n. 65 che ha ridotto e escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti al pensionato; che il D.L. 65/2015 risulta essere in contrasto con la sentenza n. 70/2015 della Corte e con gli artt. 36, 38 e 136 della Costituzione e, che la mancata, integrale attuazione della sentenza della Corte Cost. n. 70/2015 è illegittima ed in violazione dell'art. 6, par 1 della CEDU, ha concluso con le seguenti richieste:

1 - dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico relativamente al biennio 2012-2013 nella misura del 100% Indice FOI, a far data dal gennaio 2012 e con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo nonché al pagamento delle somme a titolo di arretrati;

2 - condannare l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle somme a titolo di ricalcolo del trattamento pensionistico per

gli anni 2012 e 2013 e di quelle a titolo di arretrati a far data dal gennaio 2012 e con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;

3 - con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avv. Lilia Lucia Petrachi, che a tal fine si dichiara antistatario.

L'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 29.12.2017, ha dedotto che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 il Legislatore è intervenuto con il D.L. n. 65/2015 ed al fine di contemperare i diritti dei pensionati con le esigenze di far fronte alla grave crisi economica che ha determinato notevoli squilibri finanziari, ha modulato la restituzione delle somme spettanti ai pensionati a titolo di perequazione delle pensioni secondo modalità indicate nella disposizione di legge di cui all'art. 1, comma 25, espressamente richiamata. Nel dedurre, inoltre, che la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 65/2015, l'INPS ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto con rifusione delle spese di lite.

All'udienza del 09.01.2018, l'avv. Lilia Lucia Petrachi per il ricorrente e l'avv. Marcella Mattia per l'INPS si sono riportati agli atti scritti chiedendo la decisione del ricorso. Il giudizio, è stato definito, come da sentenza depositata all'esito della camera di consiglio della stessa udienza.

#### DIRITTO

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 il legislatore è intervenuto in materia di perequazione delle pensioni con l'art. 1 del D.L. 21 maggio 2015 n. 65, convertito dalla L. 17 luglio 2015 n. 109, che ha sostituito il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ha aggiunto i commi 25bis e 25ter: tali disposizioni hanno rimodulato i criteri della perequazione automatica delle pensioni prevedendo differenti percentuali di rivalutazione automatica delle pensioni a seconda della misura del trattamento pensionistico.

L'accoglimento del ricorso in esame presupporrebbe, quindi, l'illegittimità costituzionale di tale ulteriore disciplina legislativa adottata, come si indica nello stesso art. 1 del D.L. n. 65/2015, proprio al fine *"di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale"*.

Senonché le disposizioni di cui al citato art. 1 del D.L. n. 65/2015 sono state di recente vagliate dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 250 pubblicata l'1.12.2017, ha dichiarato infondate tutte le prospettate questioni di legittimità costituzionale.

Alla luce, quindi, dell'esito del giudizio promosso da altri giudici dinnanzi alla Corte Costituzionale, la richiesta di riliquidazione della pensione, per gli anni 2012 e 2103, in applicazione dei criteri di rivalutazione automatica stabiliti dall'art. 34, co. 1 della legge 448/1998, avanzata dal ricorrente deve essere respinta.

Trattandosi di questione di particolare complessità, quella della perequazione delle pensioni, che ha richiesto un'ennesima pronuncia da parte della Corte Costituzionale, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 33538 proposto dal sig. XXX.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 09 gennaio 2018.

IL

GIUDICE

F.to (Pasquale Daddabbo)

Letta in udienza e depositata

Assistente Amministrativo

F.to Dott.ssa Anna Rossano